

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4369 del 30/08/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - HERA S.p.A. - ATTIVITA' DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, LOCALITA' REDA, VIA CANGIA E ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE RETI FOGNARIE AFFERENTI ALL'AGGLOMERATO DI REDA (ARA0142) - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. DET-AMB-2017-1922 del 13/04/2017
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4590 del 30/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno trenta AGOSTO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – HERA S.p.A. - ATTIVITA' DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, LOCALITA' REDA, VIA CANGIA E ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE RETI FOGNARIE AFFERENTI ALL'AGGLOMERATO DI REDA (ARA0142) - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. DET-AMB-2017-1922 del 13/04/2017**

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATO** il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

**VISTI:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

**CONSIDERATE** le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

**VISTA** inoltre la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2153 del 20 dicembre 2021* di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e n. 569/2019;

**DATO** atto che le reti fognarie pubbliche rientrano, ai sensi della DGR 1795/2016 sopracitata, fra le opere e impianti di pubblica utilità per i quali la presentazione dell'istanza e il rilascio dell'AUA è in capo al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae;

**VISTA** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dal SAC di Ravenna di Arpae n. DET-AMB-2017-1922 del 13/04/2017 e rilasciata dal SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 19/04/2017, a favore della Società HERA S.p.A. (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, per l'attività di depurazione di acque reflue urbane nell'impianto sito in comune di Faenza, loc. Reda, via Cangia e per la gestione dello scarico dello scolmatore di testa

impianto, a servizio dell'agglomerato di Reda (ARA0142), comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna;

**VISTA** l'istanza presentata al SAC di Arpae di Ravenna in data 21/04/2022 - assunta al PG di Arpae con n. 66484/2022 (pratica Arpae 19420/2022) - dalla società **HERA S.p.A.** (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376), avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4 in qualità di gestore dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane sito in comune di Faenza, loc. Reda, via Cangia e del sistema delle reti fognarie ad esso afferente, intesa ad ottenere la **modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. DET-AMB-2017-1922 del 13/04/2017**, per ricomprendere nell'AUA il titolo abilitativo correlato alla comunicazione in materia di impatto acustico;

**RICHIAMATA** la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e agli scarichi delle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali."
- *Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286* recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)";
- *Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860* recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n.286 del 14/02/2005";
- *DGR n. 201 del 22 febbraio 2016* di approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane;
- *DGR n. 569 del 15 aprile 2019* di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e di approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;
- *Determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente 4 dicembre 2019, n. 22374* di approvazione della direttiva tecnica "Modalità di formazione e aggiornamento dell'Elenco degli Agglomerati esistenti" ex DGR 210/2016 e s.m.i.;"
- *DGR n. 2153 del 20 dicembre 2021* di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e n. 569/2019 e di approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;

**RICHIAMATA** la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

**VISTA** la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

**CONSIDERATO** che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 19420/2022, emerge che:

- la società HERA S.p.A. gestisce in comune di Faenza, loc. Reda, via Cangia, un impianto di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità nominale di trattamento pari a 800 AE, con un range del 10% sugli AE trattabili. L'impianto è a servizio dell'agglomerato costituito dall'abitato di Reda, in comune di Faenza, di consistenza nominale pari a 887 AE, tutti residenti, con assenza

di allacci di acque reflue industriali (dal database degli agglomerati aggiornato al 2020, realizzato dalla Regione Emilia-Romagna) – codice agglomerato ARA0142;

- la società HERA S.p.A. gestisce inoltre la rete fognaria pubblica unitaria a servizio dell'agglomerato di Reda, afferente al depuratore di via Cangia, loc. Reda. Il sistema di raccolta relativo all'agglomerato risulta essere costituito da 1 scolmatore (in testa all'impianto);
- per l'esercizio dell'attività di depurazione di acque reflue urbane nell'impianto sito in comune di Faenza, loc. Reda, via Cangia e di gestione dello scarico dello scolmatore di testa impianto, a servizio dell'agglomerato di Reda – codice ARA0142, è stata adottata da Arpae a favore di HERA S.p.A. l'AUA n. DET-AMB-2017-1922 del 13/04/2017, rilasciata dal SUAP competente in data 19/04/2017;
- la società HERA S.p.A. ha presentato, ai sensi del DPR n. 59/2013, al SAC di Arpae di Ravenna in data 21/04/2022 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa, prot. HERA S.p.A. n. 38237 del 21/04/2022, acquisita agli atti di Arpae con il n. 66484/2022, mirata all'ottenimento di modifica sostanziale dell'AUA DET-AMB-2017-1922 del 13/04/2017. La modifica richiesta è relativa all'inserimento di un ulteriore titolo abilitativo:
  - comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447);

Il Gestore dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio relativamente all'impianto di depurazione rispetto a quanto descritto nell'AUA n. DET-AMB-2017-1922. In merito al sistema di raccolta viene trasmessa la scheda tecnica del manufatto scolmatore a monte dell'impianto, identificato con ID 1651668. Viene aggiornato il recapito del depuratore e dello scolmatore che da verifiche con il WebGis del Consorzio di Bonifica della Romagna risulta essere lo scolo Fossatone (bacino Piallassa Baiona Candiano) e non lo scolo Gasparetta. Nel sistema di raccolta risulta essere presente unicamente tale scolmatore a monte dell'impianto;

- l'istanza di modifica sostanziale AUA è stata presentata direttamente al SAC di Arpae ai sensi della DGR n.1795/2016 in quanto trattasi di opere/impianti di pubblica utilità;
- l'istanza presentata in data 21/04/2022 si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 21/04/2022, per cui il SAC ha provveduto a darne notizia al soggetto ed agli enti interessati, con apposita comunicazione PG/2022/82041 del 17/05/2022;
- rispetto alle verifiche previste dall'art.4 del DPR n. 59/2013, non è risultato necessario richiedere integrazione documentale ai fini istruttori;
- nel corso del procedimento sopracitato, è stato acquisito il parere inerente la matrice rumore, necessario e vincolante ai fini del rilascio della modifica sostanziale dell'AUA:
  - parere dell'Unione della Romagna Faentina in merito alla documentazione di impatto acustico dell'impianto di depurazione di Reda, acquisito con PG/2022/94805 del 08/06/2022. Il parere è favorevole con condizioni;

**PRESO ATTO** che nella DGR 2153/2021 per l'agglomerato di Reda sono previsti interventi di adeguamento;

**PRESO ATTO** delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e di emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

**RITENUTO** che sussistono gli elementi per procedere all'adozione della modifica sostanziale dell'AUA n. DET-AMB-2017-1922 a favore di HERA S.p.A., nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di depurazione di acque reflue urbane nell'impianto sito in comune di Faenza, località Reda e dell'attività di gestione del sistema fognario dell'agglomerato di Reda (ARA0142), in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa. Di seguito il dettaglio delle modifiche che saranno apportate all'atto vigente:

- inserimento del titolo abilitativo "comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), con le relative condizioni/prescrizioni;
- modifica dell'allegato A) SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE, inserendo la DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO;
- modifica dell'allegato A) SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE al fine di aggiornare i dati relativi all'assetto fognario dell'agglomerato di Reda e le relative prescrizioni;

- inserimento dell'Allegato A1) PLANIMETRIA dell'impianto di depurazione con pozzetto di campionamento in sostituzione della precedente allegata all'AUA vigente;

**PRESO ATTO** che Hera S.p.A. ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo sull'atto da rilasciarsi, come da attestazione allegata all'istanza;

**CONSIDERATO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

**PRECISATO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**SI INFORMA** che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna di Arpae:

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

## DETERMINA

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE** dell'AUA, ai sensi del DPR n. 59/2013, adottata da Arpae con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1922 del 13/04/2017 a favore della società **HERA S.p.A.** (Codice Fiscale BO 04245520376/P.IVA "Gruppo Hera" 03819031208) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, per inserire il titolo abilitativo "Comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447)", apportando ulteriori aggiornamenti all'atto, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA sostituisce la precedente adottata da Arpae con **Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1922 del 13/04/2017 soprarichiamata**, per l'esercizio dell'attività di depurazione di acque reflue urbane nell'impianto sito in comune di Faenza, località Reda, via Cangia, e di gestione dello scarico dello scolmatore di testa impianto a servizio dell'agglomerato di Reda - ARA0142, fatti salvi i diritti di terzi;
3. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna;
  - comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), di competenza comunale.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

4. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
    - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale;È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
  - 4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
    - ✓ variazioni indicate nell'Allegato 2 "*Direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti*" alla DGR n. 569 del 15 aprile 2019 di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016;
  - 4.c) **Rispetto all'impatto acustico**, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, qualora la Società intenda installare nuove sorgenti sonore o modificare o incrementare la potenzialità delle sorgenti, le

suddette variazioni sono soggette a nuova documentazione previsionale d'impatto acustico, secondo i criteri della DGR 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico";

4.d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni in essa contenute, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013. La presente AUA potrà comunque essere soggetta a revisione qualora siano emanate nuove disposizioni regionali/linee guida in materia di compatibilità irrigua degli scarichi ovvero relative agli interventi da effettuarsi sulle interferenze tra canali di bonifica o reticolo idrografico superficiale e le reti fognarie esistenti sul territorio;

5) **DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del presente atto ed è rinnovabile**. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

6) **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7) **DI DARE ATTO** che il Servizio Territoriale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

8) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento a HERA S.p.A. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e al Consorzio di Bonifica della Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Ermanno Errani*

**SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE**

(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 - Parte III - Titolo IV - capo II - e s.m.i.)

**DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

- Documentazione presentata al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina da HERA S.p.A. in data 11/01/2014, e ss.mm.ii. per il rilascio dell' AUA n. DET-AMB-2017-1922 del 13/04/2017, acquisita agli atti della Provincia di Ravenna, e le successive integrazioni.
  - Documentazione, conservata agli atti, presentata al SAC di Arpae da HERA S.p.A. per il rilascio della modifica sostanziale dell'AUA n. DET-AMB-2017-1922 in data 21/04/2022 - istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa, prot. HERA spa n. 38237/22 del 21/04/2022, acquisita agli atti di Arpae con Pg 66484/2022.
  - Elaborato grafico relativo all'impianto di depurazione che riporta il pozzetto di controllo dello scarico – trattasi dell'ultimo pozzetto prima dello scarico in corpo idrico - allegato all'istanza di modifica sostanziale dell'AUA - prot. HERA spa n. 38237/22 del 21/04/2022. Si tratta della Planimetria depuratore Reda – Planimetria idraulica \_02-02-2022\_ scala 1:100.
- L'elaborato è parte integrante del presente provvedimento e viene allegato (Allegato A1).**

**CONDIZIONI relative all'assetto fognario ed impiantistico**

Nel database degli agglomerati aggiornato al 2020, realizzato dalla Regione Emilia-Romagna, come riportato nella DGR 2153/2021, l'agglomerato di Reda risulta di consistenza nominale pari a 887 AE serviti e depurati, tutti residenti.

La località servita è Reda in comune di Faenza.

La rete fognaria è unitaria. Nel sistema di raccolta è presente n. 1 scolmatore in testa impianto identificato con il codice ID 1651668 e con scarichi ID 6387159 e ID 8497220, recapitanti nello scolo Fossatone, bacino Piallassa Baiona Candiano.

Al terminale del sistema è presente l'impianto di depurazione, situato in via Cangia. L'impianto è costituito da una sezione di trattamento biologico a fanghi attivi, con le seguenti caratteristiche: sollevamento, grigliatura, ossidazione e sedimentazione finale. La potenzialità nominale dichiarata dal gestore risulta essere pari a 800 AE, con un range del 10% sugli AE trattabili.

Il suddetto sistema di trattamento è conforme a quanto previsto dall'art. 105, comma 3, del D.Lgs 152/06 e successive modifiche e dalla DGR n.1053/2003.

Le acque reflue dell'impianto di depurazione vengono scaricate nello scolo Fossatone, bacino Piallassa Baiona Candiano.

La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate dall'Ente e/o soggetto gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dal sistema fognario emanate, quando previsto dalle norme vigenti, con specifici atti di concessione, pareri idraulici e/o accordi tra le parti in merito alla regolarità costruttiva ed idraulica delle immissioni.

**PRESCRIZIONI relative allo scarico finale dell'impianto (ID 1651675 con scarico ID 6387160)**

- 1) L'impianto di depurazione dovrà essere periodicamente oggetto di manutenzione al fine di mantenerne l'efficienza depurativa.
- 2) Lo scarico deve rispettare i **limiti della Tabella 3 del punto 7 della DGR del 09 giugno 2003, n. 1053 per la classe di consistenza tra 200 e 2000 AE**, ovvero quelli stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs 152/06.
- 3) Il gestore dell'impianto deve effettuare almeno due autocontrolli annuali sullo scarico e sulle acque reflue in entrata secondo quanto previsto nella **Tabella 2 del punto 7 della Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2003, n.1053 per la classe di consistenza tra 200 e 2000 A.E.** Deve annotare su apposito registro le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento. I risultati degli autocontrolli vanno resi disponibili agli organi di vigilanza e comunque vanno riportati nella documentazione da allegare alla domanda di rinnovo della presente autorizzazione.
- 4) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nei corpi recettori, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o proliferare di insetti.

- 5) Nel rispetto di quanto previsto dalla variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2001, va perseguito l'abbattimento della torbidità in uscita all'impianto al di sotto di 50 NTU.
- 6) Lo scarico non dovrà alterare la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali.
- 7) Eventuali nuovi allacci di reti fognarie provenienti da nuove urbanizzazioni o estensioni di quelle esistenti dovranno essere valutati con riferimento alla potenzialità residua dell'impianto ovvero a programmi di potenziamento e/o ampliamento dello stesso.
- 8) Eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto o di parti di esso, programmate per manutenzione o per collaudo, che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, dovranno essere comunicate a questo SAC e al Servizio Territoriale di Arpae, nonché al Consorzio di Bonifica della Romagna, con anticipo di almeno 10 giorni. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Gestore è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad Arpae-SAC ed Arpae-Servizio Territoriale competente e al Consorzio di Bonifica della Romagna, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.
- 9) Il pozzetto di controllo finale, idoneo al prelevamento di campioni delle acque di scarico (conforme alla normativa tecnica prevista in materia), è localizzato nella planimetria allegata al presente provvedimento – si tratta dell'**ultimo pozzetto prima dello scarico in corpo idrico. L'Allegato A1**) è costituito dalla **Planimetria depuratore Reda – Planimetria idraulica – 02/02/22 - scala 1:100**. Il pozzetto di controllo finale e i pozzetti d'ispezione dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi deve essere garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema e per consentire ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti.

**CONDIZIONI e PRESCRIZIONI relative al sistema fognario e allo scolmatore di testa impianto ID 1651668 con scarichi ID 6387159 e ID 8497220**

- A) La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza. Deve essere monitorato e verificato il corretto funzionamento dei dispositivi atti al convogliamento delle acque reflue a depurazione.
- B) Il sistema fognario deve essere dotato di idonei accorgimenti tecnici atti ad impedire che tramite i manufatti scolmatori avvenga immissione in acque superficiali di materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui.
- C) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore, onde impedire esalazioni moleste o proliferazione di insetti.
- D) Gli scolmatori si devono attivare solo per deviare in tempo di pioggia la portata meteorica eccedente la portata nera diluita compatibile con l'efficienza dell'impianto di trattamento.
- E) Il valore della portata di sfioro deve essere comunque maggiore del 30% della portata massima di tempo secco della rete fognaria.
- F) La portata di soglia dello sfioro deve essere in ogni caso non inferiore a 3 volte la portata nera media della rete fognaria per gli sfioratori esistenti, non inferiore a 5 per gli sfioratori nuovi.
- G) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore, onde impedire esalazioni moleste o proliferazione di insetti.
- H) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Gestore è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad Arpae-SAC ed Arpae-Servizio Territoriale competente e al Consorzio di Bonifica competente, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- I) Dovranno essere realizzati gli interventi di adeguamento degli scolmatori a più forte impatto e delle prese di magra individuate nell'attività ricognitoria delle interferenze tra canali di bonifica o reticolo



idrografico superficiale e le reti fognarie esistenti di cui alla Dgr 569 del 15/04/2019, nel rispetto dei tempi e coerentemente con i criteri stabiliti dalla DGR n. 201 del 22/02/2016 e s.m.i., dalla stessa DGR 569 del 15/04/2019 ovvero dai successivi atti regionali in materia.


**ALLEGATO A1)**

**PLANIMETRIA IMPIANTO DI REDA**

SCOLO CONSORZIALE FOSSATONE

SCARICO

RECINZIONE I



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**